

art. 4 DL 28.6.1990 n. 167
Data: 13.2.2021 18:41:12

STUDIOME DEL DOTT.
MASSIMO ESPOSITO
Sistema Integrato

DL 28.6.1990 n. 167 (G.U. 30.6.1990 n. 151)

Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori

Art. 4 - Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività (1)

Versione in vigore dal 4.7.2017

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, **siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.**⁽²⁾
2. [...] ⁽³⁾
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro ⁽⁴⁾. ⁽⁵⁾ Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta, fatti salvi i versamenti relativi all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. ⁽⁶⁾
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ⁽⁷⁾, è stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma 1 nonché, annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare.

Note:

(1) Articolo sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. c), L. 6.8.2013 n. 97, pubblicata in G.U. 20.8.2013 n. 194.

Testo precedente: "Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività). - 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente disposizione si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 600, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.

2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie.

3. In caso di esonero della presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2, e 3 non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.

6. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determinerà con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati compiuti atti, anche preliminari, di accertamento tributario o valutario, si considerano effettuati, anche agli effetti fiscali, nell'anno 1990."

Per le precedenti modifiche si vedano:

- l'art. 8, comma 16-bis, DL 2.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44;
- l'art. 2, comma 16, DL 13.8.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.9.2011 n. 148;
- l'art. 38, comma 13, DL 31.5.2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010 n. 122;
- l'art. 1, DM 15.6.2007, pubblicato in G.U. 25.6.2007 n. 145;
- l'art. 1, comma 1, DM 17.10.2002, pubblicato in G.U. 11.12.2002 n. 290;
- l'art. 3, comma 1, DLgs. 23.12.1999 n. 505, pubblicato in G.U. 31.12.1999 n. 306, S.O. n. 232;
- l'art. 11, comma 1, lett. c), DLgs. 21.11.1997 n. 461, pubblicato in G.U. 3.1.1998 n. 2, S.O. n. 2.

(2) Le parole "siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni." sono state sostituite alle precedenti "siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231." dall'art. 8, comma 7, lett.e), DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28.

(3) Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, DL 24.4.2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.6.2014 n. 89.

Testo precedente: "I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all'articolo 1, comma 1, ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La ritenuta trova altresì applicazione, con l'aliquota del 20 per cento e a titolo d'acconto, per i redditi di capitale indicati nell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonché per i redditi di capitale indicati nel comma 1, lettere c), d) ed h), del citato articolo 44. Per i redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie di cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di capitale e redditi diversi, il contribuente è tenuto a fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva è applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento."

(4) Le parole "15.000 euro" sono state sostituite alle precedenti "10.000 euro" dall'art. 2, comma 1, L. 15.12.2014 n. 186, pubblicata in G.U. 17.12.2014 n. 292.

(5) Periodo inserito, in sede di conversione, dall'art. 2, comma 4-bis, DL 28.1.2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.3.2014 n. 50.

(6) Periodo inserito dall'art. 7-quater, comma 23, DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225.

(7) Si vedano:

- il Provvedimento Agenzia Entrate 18.12.2013 n. 151663;
- il Provvedimento Agenzia Entrate 19.2.2014 n. 24663.